CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PERMUTATIVA

AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE 24.12.1997 N. 449 E DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI (DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.03.2010)

L'anno 2019 il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO,

FRA

il **COMUNE DI LOVERE**, con sede in Lovere (BG) in via G. Marconi, 19 - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162, qui rappresentato da ENRICA VENDER, nata a Lovere il 20/05/1954, domiciliata per quest'atto presso la Sede Municipale in Lovere in via G. Marconi n. 19, in qualità di Responsabile del Settore Area Affari Generali - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definita "sponsee"

E

la Società **VAL CAVALLINA SERVIZI SRL**, con sede legale in Trescore Balneario (BG) in Piazza Salvo D'Acquisto n. 80, codice fiscale/P.IVA 02544690163 e n. d'iscrizione al registro delle imprese 02544690163, R.E.A. BG-303334, qui rappresentata dal sig. MORETTI PAOLO, nato a Bergamo il 30/08/1969 e residente a Trescore Balneario in via F. Somaini n. 11, in qualità di Legale rappresentante - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definito "sponsor"

PREMESSO

che, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'innovazione dell'organizzazione amministrativa ed il conseguimento di maggiori economie, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti esterni;

CONSIDERATO

che VAL CAVALLINA SERVIZI SRL aderisce alle iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'identità territoriale e dello sviluppo locale, con particolare riferimento al territorio dei Comuni Soci;

RITENUTO

nell'ambito della programmazione generale delle attività turistico-culturali per il corrente esercizio finanziario, ed in particolare per l'organizzazione e la promozione della 16^ tappa del 102° Giro d'Italia "Lovere-Ponte di Legno" del 28 maggio p.v., alla luce di quanto sopra esposto, di coinvolgere soggetti privati esterni all'Amministrazione comunale per la sponsorizzazione dell'evento in argomento;

RICHIAMATO

quanto disposto dall'articolo 43 della L. 24.12.1997 n. 449 e dell'articolo 119 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dal vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2010;

SI STIPULA

il seguente contratto di sponsorizzazione:

Art. 1 - Lo sponsor provvede, con oneri a proprio carico, a rendere i seguenti servizi/forniture:

• n. 5 ore di servizio di spazzamento strade mediante autospazzatrice con conducente nelle vie interessate dall'evento nella giornata di domenica 26 maggio 2019;

- n. 5 ore di servizio operatore con soffiatore nella giornata di domenica 26 maggio 2019;
- consegna e posizionamento di n. 10 cassonetti stradali da lt. 660 e n. 10 bidoni carrellati da lt. 240 nella mattinata di lunedì 27 maggio 2019 e ritiro degli stessi a fine manifestazione;
- servizio di svuotamento, ritiro e smaltimento rifiuti nei punti stabiliti con lo sponsee martedì 28 maggio 2019;
- n. 5 ore di servizio spazzamento strade mediante autospazzatrice con conducente nelle vie interessate dall'evento martedì pomeriggio 28 maggio 2019;
- n. 5 ore di servizio operatore con soffiatore martedì pomeriggio 28 maggio 2019;
- servizio di pulizia manuale e svuotamento cestini nei pomeriggi di lunedì 27 e martedì 28 maggio 2019;
- noleggio n. 4 bagni chimici;

per un valore complessivo di sponsorizzazione pari a € 3.800,65 al netto degli oneri fiscali di legge.

- Art. 2 Lo sponsor renderà i servizi/forniture di cui all'articolo 1 quale corrispettivo per la pubblicizzazione della propria attività mediante riproduzione del proprio logo sul materiale promozionale relativo all'evento.
- **Art. 3** Lo sponsee s'impegna a promuovere l'evento, oggetto di sponsorizzazione, mediante manifesti, striscioni, banner, pubblicazioni on-line e con distribuzione di pieghevoli negli Infopoint del territorio, Uffici turistici, aeroporti, strutture ricettive e commerciali.
- **Art. 4** La Società Val Cavallina Servizi S.r.l. ha la facoltà di richiedere all'Amministrazione comunale di Lovere apposito resoconto in ordine all'avvenuta attività di diffusione pubblicitaria.

Art. 5 - Lo sponsor dichiara quanto segue:

- 1) di rispettare i seguenti principi come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
 - a) rispetto del diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
 - b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
 - d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
 - e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della vigente normativa);
 - f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);
- 2) di non essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari);
- 3) di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente contratto;

4) di essere a conoscenza che, trattandosi di sponsorizzazione avente natura di operazione permutativa (poiché il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi a carico dello sponsor), trova applicazione la disciplina dell'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'agenzia delle Entrate in materia; pertanto, è fatto obbligo della doppia fatturazione, ovvero la fatturazione elettronica dello sponsor all'Ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad I.V.A., e la fatturazione dell'Ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad I.V.A., per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. LO SPONSEE COMUNE DI LOVERE

Enrica Vender

p. AO SPONSOR =VAL CAVALLINA SHRVIZI SRL

